



all. 6

Registrato in Tempio
al N. 2595
Mod. 4 - Vol. 104
12 AGO. 1975

C O N V E N Z I O N E

tra il COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA e la Società

"COSTA PARADISO SOCIETA' COOP. a r.l."

L'anno Milleenovecentosettantacinque addi primo del mese di ago-
sto in Tempio Pausania;

Tra i sottoscritti :

- ADDIS Giovanni Antonio, geometra, nato ad Aggius il 21 aprile

1925, e residente a Tempio, Via Monsignor Morera n°1, nella sua

qualità di Sindaco del COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA

in esecuzione del deliberato C.C. n°15 del 23.7.1975;

- MARSOTTO Flavio, impiegato, nato a Castelbaldo (Padova) il 27 set-

tembre 1922 e residente a Milano, Viale Suzzani n°28, nella sua

qualità di liquidatore della "COSTA PARADISO SOCIETA' COOP. a r.l."

con sede in Milano, Via San Vittore n°40 - Capitale Sociale Lire

990.500.000, in virtù del deliberato in data 5.7.1975.

P R E M E S S O

- Che la Cooperativa "COSTA PARADISO" SOC. COOP. in liquidazio-

ne a.r.l. con sede in Milano, ha acquistato con atti :

16 dicembre 1965 - Rep. n°35743 - Fasc. n°16672 del Dott. Mario

Altea Notaio in Tempio, registrato a Tempio il 17 dicembre 1965

n°1510 Vol. 158; - 1° marzo 1966 - Rep. n°36774 - Fasc. n°16824 del

Dott. Mario Altea Notaio in Tempio, registrato a Tempio il 5



marzo 1966 n°275 Vol. 154; - 13 febbraio 1967 - Rep. n°39814 -

Fasc. n°17624 del Dott. Mario Altea Notaio in Tempio, registrato

a Tempio il 18 febbraio 1967 n°203 Vol. 155; - 13 febbraio 1967

originale
Reg. L. I. L. 020
Add.
Erario
Tr. spec. L. 020
Totale
di cui si versa a quietanza:

IL DIRETTORE
IL PROCURATORE - REGG
ANTONIO PATITUCCI
Antonio Patitucci



Rep. n° 39817 - Fasc. n° 17626 del Dott. Mario Altea Notaio in Tem-

pio, registrato a Tempio il 21 febbraio 1967 n° 221 Vol. 155, dei

seguenti beni distinti in Catasto Terreni del Comune Censuario

di Aggius come segue :

FOGLIO 7: Mapp. 24; Mapp. 25 sub. B - 28 sub. B - 29 sub. B -

FOGLIO 10: Mapp. 1 sub. A - 1 sub. B - 1 sub. C - 1 sub. D -

1 sub. F - 1 sub. G - 1 sub. I -

FOGLIO 11: Mapp. 7 - FOGLIO 14: Mapp. 3 sub. N - FOGLIO 15:

Mapp. 1 sub. F - 1 sub. G - 3 sub. H - 1 sub. M - 1 sub. O -

FOGLIO 16: Mapp. 3 sub. B - 6 sub. D -

FOGLIO 18: Mapp. 1 sub. A - 2 sub. A - 2 sub. C - 2 sub. D -

3 sub. A - 4 sub. A - 4 sub. C - 30 - 34 - 35 sub. A - 38 sub.

A - 41 sub. A - 42 sub. A -

- che con nota di variazione del 1966 per variata circoscrizio-

ne territoriale, in base alla Legge Regionale 11.6.1958 n° 10,

e nota di variazione n° 123 del 1968, i suddescritti Mappali

vengono aggregati al Comune di Trinità d'Agultu, variati e sostit-

tuiti come segue :

FOGLIO 7 DI TRINITÀ D'AGULTU - (già Foglio 7 di Aggius) -

Mapp. 24 Ha. 168,99,20 - Redd. 422,46 - Agr. 337,96 - ✓

Mapp. 25 sub. B - Ha. 9,87,60 - Redd. 24,69 - Agr. 19,75 - ✓

FOGLIO 10 DI TRINITÀ D'AGULTU - (già Foglio 10 di Aggius)

Mapp. 1 Ha. 48,94,23 Redd. 73,41 Agr. 48,94 - ✓

Mapp. 3 Ha. 269,18,40 Redd. 403,78 Agr. 269,19 - ✓

Mapp. 7 Ha. 1,20,00 Redd. 1,80 Agr. 1,20 - ✓



*Dr. Antonio Amm
F. Loi
Dr. Marcello*





Mapp. 9 Ha. 8.80.00 - Redd. 13,20 - Agr. 8,80 - ✓

F. 11: DI TRINITA' D'AGULTU (già Foglio 11 di Aggius) Mapp. 7

Ha. 6.64.80 - Redd. 9,97 - Agr. 6,65;

F. 13: DI TRINITA' D'AGULTU (già Foglio 14 di Aggius)

Mapp. 37 Ha. 11.32.00 - Redd. 16,98 - Agr. 11,32; ✓

F. 14: DI TRINITA' D'AGULTU (già Foglio 15 di Aggius)

Mapp. 2 Ha. 56.78.00 - Redd. 85,17 - Agr. 56,78; ✓

Mapp. 5 Ha. 0.65.85 - Redd. 0,99 - Agr. 0,66; ✓

Mapp. 3 Ha. 0.53.00 - Redd. 0,80 - Agr. 0,53; ✓

Mapp. 7 Ha. 0.70.15 - Redd. 1,05 - Agr. 0,70; ✓

Mapp. 1 sub. 0 Ha. 6.22.50 - Redd. 9,34 - Agr. 6,23; ✓

Foglio 15: DI TRINITA' D'AGULTU (già Foglio 16 di Aggius)

Mapp. 3 sub. B - Ha. 2.23.30 - Redd. 3,35 - Agr. 2,23; ✓

Mapp. 6 sub. D - Ha. 0.12.00 - Redd. 0,18 - Agr. 0,12; ✓

Foglio 17: DI TRINITA' D'AGULTU (già Foglio 18 di Aggius)

Mapp. 1 Ha. 7.78.60 - Redd. 11,69 - Agr. 7,78; ✓

Mapp. 2 Ha. 24.61.60 - Redd. 36,93 - Agr. 24,62; ✓

Mapp. 3 Ha. 4.16.43 - Redd. 6,25 - Agr. 4,16; ✓

Mapp. 4 Ha. 25.62.00 - Redd. 38,43 - Agr. 25,62; ✓

Mapp. 30 Ha. 5.49.00 - Redd. 8,23 - Agr. 5,49; ✓


Mapp. 32 Ha. 4.12.00 - Redd. 6,18 - Agr. 4,12; ✓

Mapp. 33 Ha. 1.00.00 - Redd. 1,50 - Agr. 1,00; ✓

Mapp. 34 Ha. 2.00.00 - Redd. 3,00 - Agr. 2,00; ✓

Mapp. 35 sub. A - Ha. 0.19.20 - Redd. 0,29 - Agr. 0,19; ✓

Mapp. 38 sub. A - Ha. 0.11.50 - Redd. 0,17 - Agr. 0,11; ✓



Mapp. 40 Ha. 3.36.00 - Redd. 5,04 - Agr. 3,36; ✓

Mapp. 41 sub.A - Ha. 0.07.60 - Redd. 0,11 - Agr. 0,08; ✓

Mapp. 42 sub.A - Ha. 0.71.50 - Redd. 1,07 - Agr. 0,77 - ✓

Coerenze in un sol corpo: da un lato il Mare Mediterraneo, quindi da nord verso Est in senso orario: Lutzù Salvatore, Lutzù Caterina, Casù Sebastiano, Lutzù Andreana, Suelzù Clemente, Suelzù Pietro, Carta Leonardo, Carta Giovanni, Carta Agostino, Muzzetto Pietruccia, F.lli Vasa, F.lli Chirigoni, Vasa Matteo, ancora F.lli Chirigoni, Suelzù Clemente, Consorzio Belga al rio di li Cossi.

- Che la COOPERATIVA COSTA PARADISO ha altresì acquistato i seguenti terreni siti sempre nel Comune di Trinità d'Agultu:

- Con atto 18.11.1967 - rep. n° 41906 - Fasc. n° 18251 del Dott.

Mario Altea Notaio in Tempio e registrato a Tempio il 27.11.

1967 n° 153 Vol. 156 - Comune di Trinità d'Agultu - F. 11 -

Mapp. 19 Ha. 2.16.40 - Redd. 3,25 - Agr. 2,16; ✓

Mapp. 24 Ha. 1.14.10 - Redd. 1,71 - Agr. 1,14; ✓

Coerenze: a Nord e ad Ovest Carta Giovanni, a Est Carta Agostino e a Sud Carta Comita

F. 11 Mapp. 28 sub. C (ora variato e sostituito dal Mapp. 46)

di Ha. 1.00.00 - Redd. 1,50 - Agr. 1,00. ✓

Coerenze: a Nord Carta Giovanni, a Est residua proprietà del venditore, a Sud Carta Comita ed a Ovest Carta Agostino.

- Con atto 18.11.1967 - Rep. n° 41906 - Fasc. n° 18251 del Dott.

Mario Altea Notaio in Tempio, e registrato a Tempio il 27.11.

1967 n°153 Vol.156 Comune di Trinità d'Agultu - Foglio 11 -

Mapp. 23 Ha. 0.19.65 - Redd. 0,29 - Agr. 0,20;

Mapp. 25 Ha. 0.36.00 - Redd. 0,54 - Agr. 0,36

Coerenze: a Nord Carta Giovanni, a Est Carta Giovanni e Carta

Leonardo, a Sud Carta Comita, a Ovest Carta Leonardo.

- con atto 12.10.1969 - rep. n°47730 - Fasc. n°20057 del Dott.

Mario Altea, Notaio in Tempio e registrato a Tempio il 25.10.

1969 n°1362 Vol.160 - Comune di Trinità d'Agultu - Foglio 11 -

Mapp. 15 Ha. 9.92.09 - Redd. 14,88 - Agr. 9,92;

Mapp. 27 Ha. 0.49.18 - Redd. 0,75 - Agr. 0,49

Coerenze: con Carta Giovanni, con Muzzetto Pietruccia e con

Suelzu Tomaso e con totte della compratrice;

- con atto 12.6.1972 - rep. n°53861 - Fasc. n°22929 del Dott.

Mario Altea Notaio in Tempio e registrato a Tempio il 16.6.1972

al n°734 Vol.164 - Comune di Trinità d'Agultu - F. 14 Mapp. 1

Ha. 68.37.80 - Redd. 102,56 - Agr. 68,37

Coerenze: a Nord Costa Paradiso, ad Est Costa Paradiso e Chir

goni, a Sud proprietà Chirgoni, ad Ovest Costa Paradiso;

- con atto Notaio Demontis del 30.12.1974 - registrato a Tempio

il 25.1.1975 - rep. n°130 Fasc. n°67 - Comune di Trinità d'Agultu -



Foglio 11 Mapp. 3 sub. A di Ha. 32.00.00 - Redd. 48,00 Agr. 32,00

Coerenze: a Nord con proprietà Costa Paradiso, ad Est con Carta

Leonardo, a Sud con altra proprietà del venditore, ad Ovest con

proprietà Giagoni Maria Vittoria.

- Che la Società stessa costituita con atto 7 aprile 1965 -



n°18367/2466 di Rep. - Dott. Norberto Ricca registrato a Milano

il 10 aprile 1965 n°655371 regolarmente omologata e trascritta

al Tribunale di Milano al n°126391 Reg. Soc. Vol. 3228 Fasc. 41

pubblicata nel Bollettino Ufficiale Società per Azioni presso

il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione

Generale della Cooperazione nel Fascicolo 93235/22 bis del 3.

6.1965 è iscritta nel Registro Prefettizio della Cooperativa

della Provincia di Milano al n°2470 Sezione Edilizia Abitazione

giusta Decreto Prefettizio n°3107/45411 Div. 1° del 27.10.1965

Il tutto per un'estensione complessiva di mq. 7.864.583 di

proprietà, comprese le zone agricole, come indicato nella plan-

imetria catastale allegata

- Che parte delle aree facenti parte di detto comprensorio

e precisamente metri quadrati 2.700.000 risultano destinate dal

vigente strumento urbanistico a zona F6;

- Che in data 6.7.1967 per detto comprensorio è intervenuta

la stipulazione di una convenzione avente per oggetto un piano

di lottizzazione approvato dalla Giunta Comunale con delibera

n°15 del 24.6.1967 ratificata dal Consiglio Comunale in data

10.11.1967 con deliberazione Consiliare n°24 approvata dalla


Sezione di Controllo di Sassari con provvedimento n°25878 del

6.12.1967;

che la suddetta Convenzione di lottizzazione sotto un profilo

sostanziale risulta già conforme alle prescrizioni di cui al

1° comma dell'art. 28 della Legge 17.8.1942 n°1150 e successive



modifiche in quanto oltre a prevedere la realizzazione da parte

della Società lottizzante di tutte le opere di urbanizzazione

primaria e la loro cessione gratuita al Comune, prevedeva altresì

la realizzazione di importanti opere di allacciamento alla

zona dei pubblici servizi, opere da equiparare in base al cita-

to art. 28 della Legge urbanistica, alle opere di urbanizzazione

secondaria ed in quanto trattandosi di un insediamento turistico

co a stagione molto certa non si poneva, né si pone l'esigenza

di molte delle opere di urbanizzazione secondaria necessarie

invece nel caso di normali insediamenti residenziali.

- Che, peraltro, risultano realizzate, come opere di urbanizza-

zione secondaria, numerose attrezzature collettive private;

- Che comunque si ravvisa l'opportunità di migliorare la convenzione a vantaggio del Comune con particolare riferimento

all'urbanizzazione secondaria promuovendo l'adeguamento di cui

al X° comma del citato art. 28 L.U., che per i motivi suesposti

poteva anche essere ritenuto superfluo;

- Che al contempo, si pone l'esigenza di una variante alla lot-

tizzazione al fine di renderla pienamente conforme allo stru-

mento urbanistico vigente che l'ha recepita con alcune modifiche;

- (a)

- Che sull'aspetto tecnico urbanistico della suddetta variante

si è espressa favorevolmente la locale Commissione Edilizia

come da parere emesso nella adunanza del ^(a)

- Che la Società lottizzante ha dichiarato di essere in grado

di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente conver-

zione;

- Che la presente variante di lottizzazione è stata adottata

dal Consiglio Comunale di Trinità d'Agultu con deliberazione

n°3 del 10.1.1975;

- Che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva in data

19.2.1975 avendo ottenuto l'approvazione dell'Autorità Tutoria;

- Che sulla variante di lottizzazione di cui sopra è intervenuto

il prescritto nulla-osta regionale come da Decreto n°88 del

10.6.1975.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

tra il Signor ADDIS Giovanni Antonio nato ad Aggiu' il

21 aprile 1925 e residente a Tempio, Via Monsignor Morera,

nella sua qualità di Sindaco pro tempore del COMUNE DI TRINITA'

D'AGULTU ed il Signor MARSOTTO Flavio nato a Castelbaldo

(Padova) il 27 settembre 1922 e residente a Milano, Viale

Suzzani 88, nella sua qualità di legale rappresentante della

Società lottizzante avente sede legale in Milano - Via San

Vittore 40, si conviene e si stipula quanto segue :

ART. 1 - Le premesse formano parte integrante e sostanziale

della presente convenzione.

ART. 2 - L'attuazione del progetto di lottizzazione avverrà


per le parti non edificate del comprensorio, in base alle norme

della presente convenzione ed alle soluzioni previste dalla

variante alla lottizzazione allegata Sub. B che fa parte

integrante e sostanziale del presente atto.

MMMM


 5

ART. 3) Si dà atto che risultano già realizzate in base alla convenzione del 1967 richiamate nelle premesse tutte le seguenti opere di urbanizzazione primaria:

- A) Rete viaria *non asfaltata*
- B) acquedotto *sufficiente*
- C) rete di distribuzione idrica
- D) rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- E) rete telefonica



La Società lottizzante si impegna a presentare per la opere di fognatura il progetto completo in ottemperanza alle seguenti disposizioni:



a) Nel caso di villette isolate lo smaltimento delle acque luride verrà effettuato tramite fosse settiche con relativi canali di drenaggio che dovranno svilupparsi nell'ambito dei lotti interessati; la sezione e la lunghezza di tali drenaggi e la superficie da essi interessata, che figurerà nel progetto, dovranno essere preventivamente approvate dall'Ufficio Tecnico Comunale, come previsto dall'art. 28 del Regolamento Edilizio

allegato al P. d. F. del Comune di Trinità d'Agultu.

b) Nel caso di abitazioni collettive, oltre alle fosse settiche dovrà essere costituito idoneo e sufficiente impianto di depurazione biologica artificiale da sottoporre alla preventiva approvazione dell'Autorità Comunale.

In entrambi i casi di cui alle lettere a) e b) l'autorità Comunale si riserva la facoltà di effettuare in qualunque momento

A handwritten signature or mark, possibly a star or a stylized 'A', followed by the number '10'.

le ispezioni ai singoli impianti per accertare la idoneità de-

gli stessi, imponendo, quelle modifiche e quei lavori atti a

rendere gli impianti stessi perfettamente funzionali.

Tutte le opere di urbanizzazione primaria di cui al presente

articolo saranno cedute gratuitamente al Comune dietro sua

richiesta e comunque entro 10 anni dalla data di stipulazione

del presente atto. Prima della cessione al Comune il lottizza-

tore si impegna a provvedere alla perfetta manutenzione ordina-

ria e straordinaria delle infrastrutture primarie e secondarie.

Dopo il passaggio di proprietà al Comune gli oneri di manuten-

zione rimarranno a carico del lottizzante, suoi eredi o aventi

causa, per un periodo di dieci (10) anni.

ART. 4 - La Società lottizzante in relazione al disposto del

paragrafo 1, IV° comma dell'art. 8 della Legge 6.8.1967 n° 765 si

obbliga a cedere gratuitamente al Comune di Trinità d'Agultu

per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo le se-

guenti aree di urbanizzazione primaria indicate nel piano di

lottizzazione allegato ^(b) SUB. B) e C) in colore verde ed aventi

una superficie complessiva di metri quadrati Ottocentocinquanta-

duemilaottocentosessantacinque (852.865):

A) Area per spazi pubblici attrezzati a parco a gioco e sport

mq. 568.365 (Cinquecentosessantottomilatrecentosessantacinque);


B) Area per parcheggi pubblici come da progetto di lottizzazio-

ne mq. 139.000 (Centotrentanovemila);

C) aree per viabilità mq. 145.500 (Centotrentacinquemila



*Manu
Anton
Manna
P. Manna*



cinquecento).

La cessione delle suddette aree avverrà dietro richiesta del Comune e comunque entro dieci (10) anni dalla data di stipulazione della presente convenzione.

ART. 5 - La Società lottizzante in relazione al disposto del paragrafo 2, V° comma dell'art. 8 della Legge 6.8.1967 n° 765, si obbliga per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, ad assumere quota parte degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione secondaria e di versare e far versare, pertanto, all'atto del rilascio delle licenze edilizie una somma di Lire Mille (1.000) al metro cubo.

ART. 6 - La Società lottizzante, o chi per essa, si impegna a far presentare, per il parere della Commissione Edilizia Comunale e per l'autorizzazione del Sindaco, il progetto di ogni singola edificanda costruzione e di qualsiasi altro lavoro attinente e di far realizzare il progetto stesso e le opere conseguenti entro i termini stabiliti dall'art. 31 L.U. integrata.

ART. 7 - Qualora la Società lottizzante provveda ad alienazione delle aree lottizzate, dovrà trasmettere agli acquirenti dei singoli lotti gli oneri di cui alla convenzione stipulata dal Comune.

ART. 8 - Nel rispetto della zonizzazione di cui alla disciplina urbanistica generale del Comune e nel rispetto delle vigenti prescrizioni di tipo morfologico potranno essere autorizzate dal Sindaco, per gruppi di lotti, soluzioni planimetriche e

volumetriche diverse da quelle di cui alla variante di lottizzazione allegata alla presente Convenzione, e le revisioni planivolumetriche di cui al comma precedente non devono essere tali da comportare modifiche alle previsioni della lottizzazione relative agli standards urbanistici.


ART. 9) Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione saranno a totale carico della Società lottizzante.

All'uopo viene chiesto il trattamento fiscale di cui alla legge 28.6.1943 n° 666, oltre la applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli.

ART. 10) - Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi e regolamenti sia generali che comunali in vigore ed in particolare alla legge urbanistica 17 agosto 1942 n° 1150 e successive modifiche, nonché alle clausole della precedente convenzione menzionata in premessa che conservano il loro pieno vigore per quanto non in contrasto con la presente convenzione integrativa.


ART. 11) - Le opere di urbanizzazione secondaria saranno effettuate dal Comune nei tempi e nei modi che esso stesso stabilirà nella più piena discrezionalità tecnica ed amministrativa.

ART. 12) - Ai fini dei vincoli di natura immobiliare e della premessa di trasferimento della proprietà delle aree al Comune le aree verranno identificate catastalmente al momento del trasferimento effettivo delle stesse e per la loro individuazione in questa sede si fa riferimento alle planimetrie allegate sott-



RAM
Antonio Florio
Marino

Costa's



(c)

to le lettere B e C

(d)

Al fine di detta promessa di trasferimento, il Signor MARSOTTO

Flavio quale liquidatore della COOPERATIVA COSTA PARADISO,

s.r.l. garantisce la proprietà e disponibilità delle aree

(d)

suddette.

La presente convenzione integrativa mentre impegna sin d'ora

la COSTA PARADISO, diverrà esecutiva per il Comune di Trinità

d'Agultu non appena avrà riportato la prescritta autorizzazione

da parte della competente Autorità Tutoria.

La presente convenzione integrativa dovrà essere trascritta

presso la Conservatoria dei Pubblici Registri Immobiliari a

cura e spese della Società lottizzante.

(a) Si cancellano ventitrè parole dicenti le prime: "Che

sull'aspetto tecnico" e le ultime "nella adunanza del"

(b) Si cancellano una parola e tre lettere dicenti: "SUB. B.) e

c)"

(c) Si cancellano tre parole e tre lettere dicenti: "sotto le
lettere B e C)".

(d) Si cancellano ventisei parole dicenti le prime: "Al fine di
detta" e le ultime "delle aree suddette" al cui posto leggesi:

"Ai fini di detta promesse di trasferimento il Signor Flavio

MARSOTTO quale legale mandatario della COSTA PARADISO s.r.l.

garantisce per sé e per gli aventi causa la piena disponibilità

e proprietà delle aree di cui al precedente Art. 4.

Il Signor Flavio MARSOTTO, sempre nella sua qualità di mandata-



rio della COSTA PARADISO s.r.l., dichiara, per se e per gli avven-

ti causa, di sollevare l'Amministrazione comunale di Trinità

d'Agultu e Vignola da qualsiasi responsabilità presente e futu-

ra derivante dalla stipula della presente convenzione e di

sollevare altresì la stessa Amministrazione da azioni di molestia

da parte di terzi comunque interessati".

Si approvano quattro postille.

Si allegano alla presente convenzione perchè ne formino parte

integrante e sostanziale:

✓ All. A) Verbale deliberazione C.C. n°15 del 23.7.1975.

✓ All. B) Verbale Assemblea Straordinaria nomina liquidatore.

All. C) Mandato al Signor Flavio Marsotto.

✓ All. D) Mappa Catastale.

✓ All. E) Tipo Frazionamento Foglio 10.

✓ All. F) Tipo Frazionamento Foglio 7.

✓ All. G) Verbale deliberazione C.C. n°3 del 10.1.1975.

✓ All. H) Decreto n°88 Regione Autonoma Sardegna.

Tav. 5 All. I) Piano turistico di lottizzazione composto di n°24 tavole.

Letto, confermato e sottoscritto.

Tempio Pausania primo agosto millenovecentosettantacinque.

Di nome Antonio P.M.

Marsotto Flavio

[Signature]

AUTENTICA DI FIRMA

Rep. n° 9.560

Certifico io sottoscritto Dr. MARIO FRANCESCO CAMPUS, Notaio in Calangia-

nus, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio

Pausania, che l'atto che precede è stato sottoscritto in mia presenza e senza l'assi-

stenza di testimoni per rinuncia fattavi col mio consenso, dai Signor i qui

di seguito riportati, della cui identità personale sono io Notaio certo:

ADDIS Giovanni Antonio, geometra, nato ad Aggius il 21 aprile

1925 e residente a Tempio, Via Monsignor Morera n°1, nella sua

qualità di Sindaco pro tempore del COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU

E VIGNOLA e MARSOTTO Flavio, impiegato, nato a Castelbaldo (Padova)

il 27 settembre 1922 e residente a Milano, Viale Suzzani n°88,

nella sua qualità di liquidatore della "COSTA PARADISO SOCIETA'

COOP. a r.l.", con sede in Milano, Via San Vittore n°40,

Tempio Pausania primo agosto millenovecentosettantacinque.

Mario Francesco Campus

